



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.02/000003-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI CONVERSIONE DELLA PRODUZIONE DELLO STABILIMENTO DA CARTA PATINATA A CARTONE, NEL COMUNE DI VERZUOLO.

PROPONENTE: BURGO GROUP S.P.A, VIA PIAVE N. 1, 36077 - ALTAVILLA VICENTINA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 04.03.2019 con prot. n. 14731, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Raffaele Marinucci, Direttore dello stabilimento BURGO GROUP S.P.A., con sede legale in Via Piave n. 1, 36077 – ALTAVILLA VICENTINA;
- con nota provinciale prot. n. 15250 del 05.03.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 05.03.2019 al 18.04.2019;
- con nota prot. n. 15248 del 05.03.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 23 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”*.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - nota prot. di ric. n. 16769 dell'11.03.2019 da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo con espressione di parere idraulico ex R.D. 523/1904: *“(…) il Settore scrivente esprimerà il proprio parere di compatibilità idraulica solo a seguito dell'esame del progetto definitivo - esecutivo mediante provvedimento autorizzativo ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904.*  
*Dalla disamina della documentazione acquisita si sottolinea tuttavia quanto segue.*  
*1) Relativamente alla presenza di n. 2 scarichi nel Rio Torto non risulta che gli stessi siano stati autorizzati in linea idraulica e concessoria e pertanto dovrà essere presentata idonea istanza in sanatoria relativamente agli stessi.*  
*2) Relativamente alla costruzione di nuovi fabbricati si ribadisce sin d'ora il rispetto dei dettami del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 ed in particolare dell'art. 96 della stessa norma con riferimento alle distanze da mantenere dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua a sedime demaniale.”*
  - nota prot. di ric. n. 25809 del 15.03.2019 da parte dell'ASLCN 1 con parere igienico – sanitario: *“(…) si esprimono le seguenti osservazioni:*

1) Fatto salvo il rispetto integrale della normativa antincendio, si richiede alla ditta un'attenta valutazione in merito al dichiarato stoccaggio della materia prima (carta da macero in balle proveniente dalla selezione a valle della raccolta differenziata - MPS) sia nei magazzini che nei piazzali scoperti dedicati, in particolar modo considerando il fatto che la carta esposta alle intemperie potrebbe subire processi di marcescenza con sviluppo di cattivi odori potenzialmente molesti per le strutture abitative del vicinato dell'insediamento produttivo.

2) Sempre in riferimento a quanto esposto al punto soprastante la ditta dovrà adottare tutte le migliori misure necessarie a prevenire (prioritariamente) o a contenere lo sviluppo di cattivi odori e la proliferazione di agenti infestanti (es. roditori) e di veicoli/vettori biologici di malattie infettive (es. ditteri, blattoidei, aedes albopictus "zanzara tigre").

3) Si richiede alla ditta di valutare attentamente l'ipotesi di modificare l'accesso all'insediamento e una nuova viabilità interna mirata all'ottimizzazione dei percorsi tali da evitare, per quanto possibile, il transito del traffico pesante su gomma nel centro del paese.

4) Per quanto riguarda le emissioni diffuse provenienti dalle torri evaporative (qualora presenti) a tutela della salute pubblica nonché dei lavoratori dovrà essere attentamente valutato il rischio derivante dalla dispersione in atmosfera di aerosol contenente contaminanti microbiologici quali la Legionella spp e andrà rispettato quanto disposto nel merito dalle "linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" recepite con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 04 agosto 2016 n 74-3812.

5) Infine, qualora fosse ancora valida l'intenzione, si manifestano forti perplessità sulla possibilità di poter conferire il materiale plastico e i fanghi di disinquinazione alla termovalorizzazione nell'impianto Gever interno allo stabilimento Burgo di Verzuolo. In particolare si dovrebbe dimostrare che le emissioni e le ricadute non sarebbero peggiorative rispetto alla situazione esistente e autorizzata.”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

#### **Dal punto di vista amministrativo**

L'attuale attività della cartiera rientra nella categoria IPPC 6.1.b) ("Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20Mg al giorno") ed è autorizzata con provvedimento AIA conclusivo relativo al *riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, impianto IPPC BURGO GROUP spa, stabilimento di Verzuolo, Via Roma n. 26, in capo alla Ditta BURGO GROUP S.p.a., n. 32/2017 del procedimento unico.*

Le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi in progetto attengono all'aspetto edilizio consistente nel permesso di costruire ex D.P.R. n° 380/2001.

Nei riguardi invece delle modifiche ai macchinari/attrezzature all'installazione di nuovi punti di emissione al servizio degli stessi sarà necessaria la revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento.

#### **Dal punto di vista tecnico**

Il progetto originario è stato sottoposto alla fase di valutazione preliminare ex Art. 6, c.9, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al termine della quale - fermo restando che l'impiego di trasporto su ferrovia e su strada non subirà differenze rispetto allo stato attuale - l'Autorità competente ha ritenuto di sottoporre il progetto in questione ad una fase di verifica di VIA, indicando alcuni aspetti da approfondire per i vari comparti ambientali.

Rispetto al progetto sottoposto alla fase di scoping, la Ditta ha, per il momento, abbandonato l'intenzione di destinare parte delle plastiche al recupero energetico nel termovalorizzatore di Gever.

Il presente progetto infatti riguarda la riconversione della produzione della Linea 9 dello stabilimento di Verzuolo. Tale linea passerà quindi dalla produzione della tipologia "carta patinata" per l'industria grafica alle tipologie "Testliner" e "Corrugated Medium" utilizzate per la produzione di cartone ondulado di vario tipo per l'industria dell'imballaggio.

La modifica in progetto, in particolare, prevede:

- la riconversione della Linea 9, dalla produzione di carta patinata alla produzione di cartone ondulado da imballaggio, a partire da carta da macero (proveniente da raccolta differenziata selezionata MPS);
- la fermata a tempo indeterminato della Linea 8 e della Produzione pastalegno PGW;
- lo smantellamento della Produzione pastalegno SGW;

- la realizzazione di una linea di lavorazione per la valorizzazione del residuo (scarto pulper) con recupero di plastiche e materiale ferroso. Le plastiche saranno in parte smaltite come rifiuto, in parte avviate a recupero come granulato, il materiale ferroso sarà avviato a commercio.

### **Dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

#### **Aspetti progettuali**

Rispetto all'assetto storico dello stabilimento, in cui si faceva uso di cellulosa e legno, nel nuovo assetto produttivo la materia prima è costituita da carta da macero in balle provenienti dalla selezione a valle della raccolta differenziata (MPS).

Questa arriva nello stabilimento via autotreno o ferrovia e viene scaricata e stoccata direttamente nei magazzini e nei piazzali scoperti dedicati.

La potenzialità massima annua sarà di 500.000 ton/anno di prodotto finito, a fronte di un utilizzo di circa 565.000 ton/anno di carta riciclata.

#### **Atmosfera**

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, la ditta nel SIA prende in considerazione l'emissione di composti odorigeni provenienti dal sistema per le acque reflue e non considera la sorgente derivante dalla carta da macero depositata per un tempo non precisato su piazzale scoperto.

Anche ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri, è necessario valutare attentamente la gestione della permanenza della carta da macero sul piazzale che, per il 65%, non è previsto coperto, nell'osservanza della BAT 42 della Decisione di esecuzione della Commissione del 26/09/2014 - per la produzione di pasta per carta, cartone, ecc - che prevede in particolare alla lettera e) di stoccare le balle di carta o carta sfusa sotto tettoia per proteggere il materiale dagli eventi atmosferici (umidità, processi di degradazione microbiologica, ecc).

La ditta, nella valutazione applicativa delle BATc da pag. 65 in poi, afferma infatti che lo stoccaggio coperto è previsto solo per il 35% della superficie complessiva destinata; il 65% rimarrebbe soggetto invece ad eventi meteo esterni, a parte il muro perimetrale.

#### **Acque superficiali; gestione delle acque e scarichi**

Per le acque in ingresso allo stabilimento, si afferma che entrambe le fonti di approvvigionamento e i rispettivi quantitativi prelevati rimarranno invariati rispetto alla situazione attuale sotto rappresentata.

- derivazione di 600 l/s dal rio Torto per le acque di processo
- 30.000 mc/anno dall'acquedotto comunale per gli usi domestici-civili

Per le acque di scarico, il volume d'acqua scaricato è stimato pari a 5.250.000 m<sup>3</sup>/a, in lieve diminuzione rispetto alla situazione attuale (6.592.600 mc/a misurati nel triennio 2014-2016).

In seguito all'impiego di carta riciclata nel ciclo produttivo, nei reflui di cartiera si prevede un incremento delle sostanze organiche disciolte (sostanzialmente amido). Secondo la ditta tale incremento però non comporterà la necessità di effettuare adeguamenti dell'impianto di trattamento acque reflue.

Le acque provenienti dall'impianto di depurazione aziendale continueranno a confluire tramite lo scarico S1 nel Rio Torto.

Le acque meteoriche che non sono convogliate all'impianto di depurazione sono scaricate tramite lo scarico S2 direttamente nel Rio Torto.

Il rio Torto è un corpo idrico significativo e codificato nel Piano di Gestione del Distretto del Fiume Po (PdG Po 2015) come CI 04SS2N039PI, con Stato Ecologico SUFFICIENTE e Stato Chimico BUONO, lo stato ambientale complessivo è NON buono. Pertanto nel PdG Po 2015 gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE non risultano raggiunti.

#### ***Pressioni e impatti complessivi sul corpo idrico significativo***

Secondo l'Analisi delle Pressioni condotta da Arpa Piemonte nel 2014 per il PdG Po 2015 (con i criteri esposti nell'Elaborato 2 del Piano stesso e con i dati del Database regionale SIRI aggiornati al 2014) sul Rio Torto risultano significative le seguenti pressioni:

- 1.1 Scarichi urbani
- 1.3 – scarichi industriali IPPC;
- 3.1 – prelievi agricoltura
- 3.3 - Prelievi industriali
- 3.6.1 – prelievi idroelettrici;
- 4.5.1 – alterazioni morfologiche;
- Risultano altresì significativi i seguenti impatti:
- Inquinamento da nutrienti;
- Inquinamento chimico;
- Inquinamento organico;
- Acidificazione;
- Alte temperature;
- Rifiuti

In particolare, nel monitoraggio regionale condotto da tecnici di Arpa Piemonte nel sessennio 2009-2014 è stato rilevato per il corpo idrico il superamento del valore di attenzione per i seguenti indicatori: Fitofarmaci; Azoto tot; COD; Escherichia coli.

*Pressione dello scarico in esame sul corpo idrico significativo*

Secondo l'Analisi delle Pressioni del 2014 lo scarico in esame esercita sul corpo idrico significativo recettore una pressione significativa di classe 5 (classe di significatività più elevata).

Per la valutazione della significatività si è utilizzato il dato ufficiale di volume di scarico (5.355.000 m<sup>3</sup>/a) delle analisi delle pressioni svolta nel 2014. Utilizzando il dato previsionale di volume dichiarato nella documentazione, la significatività dello scarico non varia. Al momento non si è tenuto conto nella valutazione dei dati di portata più aggiornati che, in generale, evidenziano un significativo trend di diminuzione delle portate dei corpi idrici dovuto ai cambiamenti climatici.

Tenuto conto che il corpo idrico 04SS2N039PI denominato "Rio Torto", non ha raggiunto gli obiettivi di qualità definiti dalla Direttiva 2000/60/CE, riscontrato che, dall'Analisi delle pressioni Arpa, sia lo scarico in esame sia la totalità degli scarichi industriali IPPC costituiscono una pressione significativa sul corpo idrico recettore, si ritiene, sulla base degli esiti della valutazione della pressione, che lo scarico in questione incida significativamente sugli obiettivi di qualità ambientale fissati per il corpo idrico recettore.

Tuttavia, la modifica in progetto, per quanto desumibile dalla documentazione tecnica, non va ad incidere sui volumi prelevati né su quelli scaricati anche se, a pag 31 del SIA, si riporta un dato di 7.000.000 m<sup>3</sup>. Viene però specificato che *"sulla base dei valori di specifica tecnica del fornitore dell'impianto di produzione e in considerazione della esistente capacità di progetto dell'impianto di trattamento acque reflue, si stima di poter contenere lo scarico entro i valori di 10 m<sup>3</sup>/t portando quindi il volume a 5.250.000 m<sup>3</sup>/a"*.

Tenuto conto del quadro ambientale del corpo idrico recettore e dell'attuale mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, il contenimento dei volumi di scarico non può essere un intendimento ma un obiettivo vincolante per la sostenibilità ambientale della modifica proposta.

Da quello che si desume dall'Allegato 6, la nuova produzione è caratterizzata da portate idrauliche, apportate all'impianto inferiori quindi da un aumento dei tempi di ritenzione idraulici, una costanza della concentrazione degli inquinanti ma con carichi giornalieri inferiori. Sempre per quanto dichiarato *"l'impianto di depurazione attuale risulta idoneo al trattamento delle nuove condizioni di produzione"*.

Per quanto riguarda la BAT 45, il proponente afferma che il fornitore ha dichiarato che l'impianto di trattamento acque esistente risulta idoneo al trattamento dei reflui risultanti dalle nuove condizioni di produzione. I parametri di riferimento risultano pertanto conseguibili in ragione della capacità di progetto dell'impianto e della qualità attesa del refluo. Non è stata presentata una disamina rispetto ai livelli emissivi attesi nella nuova configurazione; da verifiche effettuate con i dati presenti nella documentazione tecnica l'impianto non sembrerebbe raggiungere i livelli di emissione associati alla BAT, cogenti per l'attività in esame.

In considerazione dello stato del corpo idrico, della significatività dello scarico e degli impatti riscontrati nel monitoraggio effettuato dall'ARPA, il contenimento dei livelli di emissione in acqua

entro i range più cautelativi, definiti dalla normativa vigente, è vincolante per il contenimento dell'impatto ambientale della modifica in esame.

### Rifiuti

La materia prima utilizzata nel processo produttivo sarà rispondente ai requisiti della norma UNI – En 643 e per dimostrare tale tesi sono state allegate le analisi merceologiche eseguite. Nella documentazione analitica presentata si rileva la presenza di tracce di fenolo e formaldeide, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle norme tecniche.

La riconversione della produzione ed il cambio di tipologia di materia prima comporta l'incremento del fango prodotto dall'impianto di trattamento delle acque reflue CER 030311, destinato all'impianto di termovalorizzazione di Geve, e la produzione di nuove categorie di rifiuti, plastiche e ferro, destinati al successivo recupero e smaltimento.

In particolare la nuova produzione comporta la produzione di:

- plastiche da scarto pulper non recuperabili (plastiche pesanti contenenti eventuale PVC) – CER 030307;
- plastiche leggere lavate (esenti da PVC), recuperabili in impianto autorizzato CER 030308;
- metalli ferrosi (regge di imballo) CER 17 04 05 di cui si dovrà però valutare il CER attribuito.

Il proponente si attiverà in una seconda fase per le richieste certificazioni che rafforzino la qualificazione come sottoprodotti delle plastiche destinate alla granulazione e del ferro selezionato e lavato, derivante dalle reggette metalliche di imballo della carta da macero, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06. Fino a quando non saranno disponibili tali certificazioni, i rifiuti di cui sopra dovranno essere gestiti con le procedure della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

La modifica proposta comporta una diminuzione della quantità dei rifiuti complessivamente prodotti, diminuzione ascrivibile principalmente alla dismissione dell'attività di scortecciatura, mentre vi è un aumento delle tipologie di rifiuti prodotti (ossia la produzione di nuovi rifiuti ascrivibile alla modifica in esame).

Alla luce della diversa natura delle materie prime che potrebbero comportare una differente composizione del fango, più ricco di sostanze organiche, non appena a regime l'impianto nella nuova configurazione, dovrà essere fornita una nuova caratterizzazione dei fanghi di depurazione da trasmettere all'AC e all'ACC. La qualità dei fanghi producibili nella nuova configurazione dovrà essere tale da non pregiudicare le prestazioni emissive dell'impianto di recupero energetico cui saranno destinabili.

### Agenti fisici

Dall'analisi del documento di impatto acustico relativo al traffico indotto (doc.02 rev.01 del 26/02/2019), redatto per il proponente da parte dei tecnici competenti in acustica Fabio Tomasin e Marina Giroto (IEC s.r.l.), si rileva quanto segue.

Riguardo il traffico stradale indotto dallo stabilimento produttivo si può osservare che:

- le numerose misurazioni effettuate nel corso degli anni presso i 6 punti circostanti l'area produttiva, sebbene abbiano descritto l'impatto acustico delle sorgenti fisse dovute alle attività presenti, non rispondono ai criteri di valutazione del rumore stradale di cui all'allegato C del DM 16/03/1998, punto 2. Infatti ogni singola misura ricomprende intervalli temporali molto brevi (10-20 minuti) in relazione all'intero tempo di riferimento (16 h in orario diurno) entro il quale si dovrebbe valutare il contributo veicolare; nondimeno, tali misure non sono state effettuate in facciata ad 1 m dagli edifici esposti. In effetti i valori di rumore misurati sono spesso risultati -per ogni singolo punto di misura- piuttosto differenti a seconda della fascia oraria in cui si sono rilevati: per ovviare a tale fatto si sarebbero dovuti misurare e valutare tali valori secondo i dettami dell'allegato sopra citato.

- Per quanto risulta, parrebbero non essere stati definiti acusticamente (in termini di limiti di immissione) le tipologie di strade E ed F di cui al DPR 142/04 e dall'art. 2 del D.Lgs. 285/92 da parte del Comune di Verzuolo. Tale competenza è sancita, nel caso in esame, dalla tabella 2, allegato 1 al DPR cit. e dal relativo art. 5 comma 1. Si noti che i limiti riportati sul documento di impatto acustico in oggetto (in tab. 3 e 4), seppur tecnicamente plausibili, non trovano riscontro in atti ufficiali dell'amministrazione comunale. Pertanto non risulterebbe possibile, allo stato dell'arte, effettuare alcun confronto formale con i relativi limiti di legge, né comunque evidenziare potenziali criticità.

In conclusione, quanto sopra osservato non permette di poter redigere un parere tecnico adeguatamente circostanziato circa l'effettivo rispetto della normativa ambientale in merito al traffico veicolare.

A valle di una espressione formale da parte del Comune di Verzuolo in merito alla classificazione acustica ex DPR 142/04 delle strade di tipo Db, E ed F all'interno dell'abitato urbano (o almeno delle vie Roma, Tornalunga e Papò) e della relativa associazione a pertinenti limiti di immissione, la Ditta potrà provvedere a valutare il contributo acustico veicolare indotto secondo i dettami dell'allegato C al DM 16/03/1998, sulla base di circostanziate valutazioni in merito alla suddivisione dei flussi veicolari sulla adiacente viabilità. Non è superfluo rimarcare che, in dette valutazioni, particolare cura dovrà essere posta non soltanto per le vie Roma, Tornalunga e Papò, quanto per tutta la viabilità di accesso all'abitato di Verzuolo, ovverosia via Falicetto (SP137), via Provinciale Cuneo e via Provinciale Saluzzo (SP589). In merito a questo aspetto potrà essere efficacemente utilizzato il modello predisposto allo scopo da ARPA, paragrafi 10.1 e 10.2, attenendosi scrupolosamente ai dettami per la compilazione.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Atteso che:**

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Vista** la nota prot. di ric. n. 16769 dell'11.03.2019 della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo e la nota prot. di ric. n. 25809 del 15.03.2019 dell'ASLCN 1.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- complessivamente la riconversione proposta ottimizza alcuni aspetti ambientali rispetto alla produzione in essere (riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, riduzione

della materia prima costituita da legno vergine); al contempo, permangono alcune perplessità su aspetti ambientali potenzialmente critici e non pienamente risolti (traffico indotto, significatività dello scarico produttivo);

- in data 16 aprile 2019, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 26572 del 17.04.2019 e del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 25801 del 15.04.2019 (Allegato n. 1), istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., lettere da a) ad e), che si richiamano integralmente.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

#### DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.03.2019 con prot. n. 14731, da parte del Sig. Raffaele Marinucci, Direttore dello stabilimento BURGO GROUP S.P.A., con sede legale in Via Piave n. 1, 36077 – ALTAVILLA VICENTINA, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., lettere da a) ad e), che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali necessari per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; le seguenti condizioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

#### Atmosfera

- a) Al fine di mitigare l'impatto odorigeno e la dispersione di polveri, la ditta dovrà rivalutare la gestione della permanenza della carta da macero sul piazzale, per il 65% non previsto coperto, in osservanza alla BAT 42 – lett e)
- b) In caso si dovessero manifestare criticità in merito alle emissioni odorigene, la Ditta dovrà porre in essere misure di contenimento degli odori, inclusa la possibilità di implementare un piano di gestione degli odori ovvero la Ditta dovrà adoperarsi per identificare le sorgenti critiche e, in caso di attivazione del protocollo previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, la Ditta dovrà collaborare al tavolo di confronto (di cui alla stessa DGR) ed attuare le misure individuate dal tavolo tecnico.

#### Gestione delle acque e scarichi

- c) Il contenimento dei livelli di emissione in acqua entro i range prestazionali più cautelativi, definiti dalla normativa vigente e associati alle migliori tecnologie disponibili è vincolante per il contenimento dell'impatto ambientale della modifica in esame sul corpo idrico recettore Rio Torto, al fine di non aggravare la pressione esercitata dallo scarico sul corpo idrico. Questo aspetto dovrà essere opportunamente approfondito nel procedimento autorizzatorio.

#### Rifiuti

- d) Sia fornito un certificato analitico di caratterizzazione dei fanghi di depurazione, che saranno successivamente inviati al termovalorizzatore GEVER e ne venga valutato l'impatto sulle prestazioni emissive dell'impianto di recupero energetico.
- e) La materia prima utilizzata nel processo produttivo sia rispondente ai requisiti della norma UNI – En 643 e sia definito un programma di controlli da parte del gestore sulla qualità della stessa e sui parametri ritenuti critici per il ciclo produttivo.

- 3. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle precedenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

**4. DI STABILIRE altresì** che, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti, contenute nella nota prot. n. 25801 del 15.04.2019 del Settore provinciale Tutela del Territorio, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)

Indicazioni da approfondire negli elaborati in allegato alla comunicazione di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della procedura stessa:

- a) bilancio pre/post operam relativo alle emissioni in atmosfera;
- b) rispetto dei valori di BAT AEL relativamente alla componente scarichi ed in particolare al parametro solidi sospesi totali;
- c) chiedere le necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti derivanti dal processo;
- d) osservazioni in merito alle emissioni sonore del Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo (cfr nota ARPA prot.n. 9151/H10.01 del 31/01/2019);
- e) fissazione del limite per il parametro COV sui camini della seccheria MC9 pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

**5. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la nota prot. n. 25801 del 15.04.2019 del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1).

**6. DI STABILIRE** che, qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

**7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
- non comporta oneri finanziari a carico della Provincia;
- non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

**8. DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

#### SEGNALA

- che eventuali materiali in esubero, se gestiti come terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, sono soggetti al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.
- l'efficacia dell'autorizzazione sarà subordinata al conseguimento del nuovo CPI e alla regolare esecuzione delle opere necessarie per la prevenzione incendi.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Patrizia OLIVA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale